

Per accettare la nomina in ruolo il supplente deve licenziarsi. Ma c'è ancora tanto da chiarire

Fase C, occhio al preavviso

Ecco chi può chiedere il differimento della presa di servizio

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti che saranno assunti in questi giorni nella fase C e che hanno un altro lavoro, dipendente o parasubordinato, potranno chiedere di differire la presa di servizio nel nuovo ruolo al giorno successivo al decorso del termine di preavviso.

È quanto è emerso in una riunione che si è tenuta a Roma, mercoledì scorso, presso il ministero dell'Istruzione, tra i vertici dell'amministrazione centrale e i direttori generali degli uffici scolastici regionali.

Nel corso dell'incontro i tecnici di viale Trastevere hanno fornito una serie di indicazioni sulla fase C.

Che però non saranno trasfuse in alcun provvedimento scritto da parte dell'amministrazione centrale.

I vertici ministeriali non hanno chiarito, invece, se il differimento della presa di servizio, a domanda, possa essere applicato anche ai supplenti. Per i quali avrebbero semplicemente detto che possono licenziarsi prima di accettare la nomina in ruolo. E questa cosa non avrebbe alcuna conseguenza sul ruolo stesso.

In buona sostanza, non è stato chiarito se la pre-

via risoluzione del rapporto di lavoro, da parte del supplente, comporti l'applicazione della sanzione del versamento dell'indennità di preavviso oppure no.

L'abbandono della supplenza (più precisamente: il recesso unilaterale senza preavviso) comporta, infatti, diverse sanzioni. Tra queste anche l'onere del versamento dell'indennità di preavviso, da parte del

decreto legislativo 165/2001.

Quanto all'entità della somma, essa va calcolata in questo modo. Se il lavoratore che si sia licenziato vanta un'anzianità di servizio fino a 5 anni, la sanzione è pari alla somma dell'importo di due mensilità di retribuzione.

Se l'anzianità di servizio è superiore a 5 anni, ma non superiore a 10, la sanzione è di tre mesi di retribuzione. Che salgono a 4 se il lavoratore vanta un'anzianità di servizio superiore a 10 anni.

Resta il fatto, però, che la legge non contempla il caso specifico del docente precario della scuola, che risolva il contratto a tempo determinato per accettare un contratto a tempo indeterminato con lo

stesso datore di lavoro. Nel caso specifico, peraltro, si tratterebbe di una sorta di novazione oggettiva e non di un contratto che cessa e di un altro contratto che nasce dal nulla.

Giova ricordare che la Suprema corte è costante nel ritenere che, in materia di contratti di lavoro scolastici, il datore di lavoro non sia il dirigente scolastico, né il direttore dell'ufficio scolasti-

co regionale, ma il ministero dell'Istruzione. Ciò perché «il personale docente della scuola si trova in rapporto

I docenti che saranno assunti in questi giorni nella fase C e che hanno un altro lavoro, dipendente o parasubordinato, potranno chiedere di differire la presa di servizio nel nuovo ruolo al giorno successivo al decorso del termine di preavviso

organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti (Cassazione, III sezione civile n. 19158/2012)».

In buona sostanza, dunque, la tesi della necessità della previa cessazione del contratto a termine potrebbe risultare inadatta a risolvere la questione.

Nessun problema, invece, per coloro che intenderanno abbandonare la supplenza assegnata con contratto «fino a nomina dell'avente diritto». Su questa particolare tipologia di contratto, infatti, la Corte di cassazione si è già pronunciata affermandone la nullità (6851 del 22 marzo 2010).

Secondo i giudici di piazza Cavour, sarebbe illegittima la prassi secondo la quale, fino a quando non viene pubblicata la nuova graduatoria di istituto, resta in vigore quella vecchia. Perché quest'ultima, non essendo aggiornata, diventa inservibile in quanto non infor-

mata alle regole che vigono al momento delle nuove assunzioni.

Le vecchie graduatorie, dunque, non possono essere prorogate. E ciò vale anche se è lo stesso ministero a disporre la proroga con circolare.

Come avvenne nel 2000, allorquando l'amministrazione centrale ordinò ai dirigenti scolastici di utilizzare le vecchie graduatorie fino a quando non fossero state pronte le nuove.

In altre parole, se i contratti con termine fino a nomina dell'avente diritto sono nulli, è come se non fossero mai esistiti. Ciò comporta la inapplicabilità di qualsivoglia sanzione se tale contratto venga risolto, unilateralmente e senza preavviso, dal lavoratore.

Nessun problema, invece, per coloro che non lasceranno la supplenza e che differiranno la presa di servizio al giorno dopo la scadenza del contratto di supplenza. Nel qual caso, tale termine è fissato al primo giorno utile dopo il decorso del termine della supplenza.

Pertanto, i docenti attualmente impegnati in supplenze fino al 30 giugno, dovranno prendere servizio nel ruolo il 1° luglio prossimo.

Coloro, invece che lavorano con incarichi di supplenza annuale fino al 31 agosto, dovranno prendere servizio dal 1° settembre prossimo.

—© Riproduzione riservata—



Stefania Giannini